

0715

DETER. N. _____/D.S.T.A./U.O.C. P.E.G.L.

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto Decreto Dirigenziale n. 10559 del 19/10/2021 S.U.A. Regione Calabria "Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria. Gara n. 7175599. Presa atto sentenza Consiglio di Stato n. 05659/2021 e nuove aggiudicazioni". CIG PADRE: 7598508729, CIG DERIVATO: 92594514B0. **Atto di Adesione alla Convenzione rep. 07/2022 reg. in data 23/02/2022 al n.ro 929 Serie 1T.**

In data **31 MAG. 2022**, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, c/o il Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato, nonché dai Dirigenti Responsabili dell'U.O.S.D. Ingegneria Clinica e dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO CHE:

- con decreto del Direttore Generale n. 9564 del 04/09/2018, la SUA Regione Calabria ha indetto una procedura aperta con modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria", su cinque lotti, per un periodo quinquennale, approvando contestualmente il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il cui prezzo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 114.990.644,45 oltre IVA;
- con decreto del Direttore Generale n. 10559 del 19/10/2021, il servizio di che trattasi è stato aggiudicato definitivamente, per i lotti 4 (Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE - CIG 7598508729) e 5 (Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - CIG 7598514C1B), al R.T.I. ADIRAMEF S.R.L. (mandataria) - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA (mandante) - S.O.F. S.p.A. (mandante), per l'importo complessivo di € 9.823.096,62, IVA esclusa, oltre € 71.246,77, per il

lotto 4 ed € 55.135,56, per il lotto 5, per oneri per la sicurezza da rischi da interferenza;

- in data 22/02/2022, le Parti hanno stipulato la Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto acquisita al n. 07/2022 di repertorio e registrata presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 23/02/2022 al n.ro 929 Serie 1T;
- la Convenzione sopra richiamata prevede all'art. 3 che potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per i lotti territoriali oggetto dell'affidamento e nei limiti dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto pari a:

LOTTO	CIG	VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO
4	7598508729	€ 5.599.283,62
5	7598514C1B	€ 4.350.195,33

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 9.949.478,95 al netto dell'IVA, di cui € 126.382,33 per oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

- l'importo relativo alla specifica necessità di questa Azienda è pari ad € 5.599.283,62, di cui € 71.246,77 per oneri per la sicurezza da rischi da interferenza, oltre IVA al 22% per tutti e cinque gli anni di durata del contratto;

ATTESO CHE:

- con PEC del 23/02/2022, la SUA Regione Calabria ha trasmesso a questa ASP la predetta Convenzione, con la richiesta di far pervenire, prima dell'avvio del servizio con l'Operatore Economico aggiudicatario del lotto di propria competenza, quanto segue:
 - Atto di Adesione alla Convenzione con l'individuazione del RUP aziendale e del DEC;
 - Ordinativo di Fornitura con CIG derivato;
 - Data di avvio del servizio;
- in data 17/03/2022 si è tenuto presso la sede dell'Ufficio Provveditorato Economato e Gestione Logistica, un incontro tra l'ASP di Crotona e il R.T.I. ADIRAMEF S.R.L. (mandataria) - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA (mandante) - S.O.F. S.p.A. (mandante) sul seguente O.d.G.: *"Determina di presa d'atto della Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto stipulata in data 22.02.2022 con n. 07/2022 di repertorio e registrata presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 23.02.2022 con il numero 929 Serie 1T"*.
- dando seguito a quanto stabilito nella riunione del 17 marzo u.s., con PEC del 05/05/2022, il Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, nella Sua qualità, ha trasmesso al R.T.I. sopra richiamato gli elenchi nominativi del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente ATI Althea Italia Spa/Cai Service Group Spa - che lo Stesso è tenuto ad assorbire ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di cui trattasi - richiedendo:

- ai sensi dell'art. 14 della Convenzione di comunicare i nominativi del Referente della Convenzione e del Responsabile della Commessa;
 - ai sensi dell'art. 3.1 del CAPITOLATO TECNICO di predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al "PERIODO DELLA FASE DI AVVIAMENTO", della durata di giorni 30, a partire dal 1 giugno 2022;
 - ne consegue che la data di avvio del servizio è fissata per il **1 luglio 2022**.
- con PEC del 20/05/2022 la Mandataria ADIRAMEF S.p.A ha riscontrato positivamente a quando richiesto dal Responsabile dell'U.O. Ingegneria Clinica;

RILEVATO CHE:

- il servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali dell'ASP di Crotone è, allo stato, garantito dalla A.T.I. ALTHEA ITALIA SPA ex ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL/CAI SERVICE, affidataria del Contratto Ponte stipulato, ai sensi del DPCM del 24/12/2015 e dell'art. 63, comma 2, lett. e) del D Lgs 50/2016, con determina n.ro 1437 del 12/10/2018, nelle more d'aggiudicazione della nuova gara in corso all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, agli stessi patti e condizioni del contratto n. rep. 153 del 23/09/2013, scaduto in data 22/09/2018;

CONSIDERATO CHE:

- le recenti misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria ed in particolare il D.L. 10 novembre 2020, n. 150 convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, prevedono che gli Enti del Servizio Sanitario della Regione si avvalgono in via esclusiva *"degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della Regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto del Decreto Dirigenziale n. 10559 del 19/10/2021 S.U.A. Regione Calabria *"Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria. Gara n. 7175599. Presa atto sentenza Consiglio di Stato n. 05659/2021 e nuove aggiudicazioni"*. CIG PADRE: 7598508729, CIG DERIVATO: 92594514B0 e di dover aderire alla Convenzione rep. 07/2022 reg. in data 23/02/2022 al n.ro 929 Serie 1T, sottoscritta tra la S.U.A. Regione Calabria e l'aggiudicatario R.T.I. ADIRAMEF S.R.L. (mandataria) - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA (mandante) - S.O.F. S.p.A. (mandante), allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera n.ro 162 del 1 aprile 2021 "Regolamento aziendale per l'individuazione e la nomina del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi";

VISTA la normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. **PRENDERE ATTO** del Decreto Dirigenziale n. 10559 del 19/10/2021 S.U.A. Regione Calabria "Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria. Gara n. 7175599. Presa atto sentenza Consiglio di Stato n. 05659/2021 e nuove aggiudicazioni";
2. **ADERIRE** alla Convenzione rep. 07/2022 reg. in data 23/02/2022 al n.ro 929 Serie 1T, sottoscritta tra la S.U.A. Regione Calabria e l'aggiudicatario R.T.I. ADIRAMEF S.R.L. (mandataria) - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA (mandante) - S.O.F. S.p.A. (mandante), allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **AFFIDARE** il servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali della A.S.P. di Crotona al R.T.I. ADIRAMEF S.P.A. (mandataria) - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA (mandante) - S.O.F. S.p.A. (mandante), rappresentato dall'Operatore Economico ADIRAMEF S.P.A., con sede con sede legale in via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli - codice fiscale e partita IVA 07777350633, per un periodo quinquennale, nei limiti dell'importo massimo spendibile per il lotto 4 pari a ad € 5.599.283,62, di cui € 71.246,77 per oneri per la sicurezza da rischi da interferenza, oltre IVA al 22% per tutti e cinque gli anni di durata del contratto, CIG PADRE: 7598508729, **CIG DERIVATO: 92594514B0**;
4. **STABILIRE** che il "PERIODO DELLA FASE DI AVVIAMENTO", della durata di giorni 30 ai sensi dell'art. 3.1 del CAPITOLATO TECNICO decorrerà a partire dal 1 giugno 2022 e conseguentemente che la data di avvio del servizio è fissata per il 1 luglio 2022;
5. **NOMINARE**, ai sensi del Regolamento aziendale approvato con delibera n.ro 162 del 1 aprile 2021, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Responsabile dell'U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
6. **DARE MANDATO** all'Ufficio Affari Generali, Legali e Assicurativi di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria che si autorizza all'emissione dei

relativi mandati di pagamento previa attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del RUP e del DEC;


7. **DARE MANDATO** all'Ufficio Affari Generali, Legali e Assicurativi di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria e alla Struttura Commissariale PdR ai rispettivi indirizzi di mail PEC di seguito indicati:

- sua.area1tecnica@pec.regione.calabria.it
- commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Il Responsabile U.O.S.D. Ingegneria Clinica:
Ing. Ivan Giuseppe SOLANO



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Economato e Gestione Logistica:
Avv. Giuseppina CARUSO



Il Direttore Dip. Servizi Tecnico Amm.ivi:
Dott. Giuseppe FICO



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 31 MAG. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1753

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CALABRIA
AUTORITA' REGIONALE
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Rep. 07/2022

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA. GARA N. 7175599.

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio**

TRA

- **LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE CALABRIA** codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente “**SUA**” in persona del **Dott. Mario Donato**, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 28.01.1957, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) in persona della **Dott.ssa Francesca Ramaglia**, nata a Napoli il 12.03.1992, che rappresenta nella sua qualità di procuratrice, giusta procura del dott. Gaetano Giuliano notaio in Santa Maria Capua Vetere Rep. n. 3357 Racc. n. 1574 del 04.04.2017 costituitosi con atto del dott. Gaetano

Giuliano notaio in Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 8315 del 14.02.2022, fra i seguenti operatori economici:

- **Adiramef srl (Mandataria)**, con sede legale in via Ben Hur, 72 – 80126 Napoli - codice fiscale e partita IVA 07777350633 rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Ramaglia nata a Napoli il 12.03.1992, procuratrice, giusta procura del dott. Gaetano Giuliano notaio in Santa Maria Capua Vetere Rep. n. 3357 Racc. n. 1574 del 04.04.2017;
- **Poliedra Ingegneria Clinica srl (Mandante)**, con sede legale in Via del Tritone, 102 - 00187 Roma - codice fiscale e partita IVA 11615431001 rappresentata dalla dott.ssa Vanessa Cavarischi nata a Roma il giorno 13.09.1975 procuratrice, giusta procura del dott. Alberto Ocelli notaio in Pinerolo Rep. n. 84560 del 01.02.2022;
- **S.O.F. s.p.a. (Mandante)**, con sede legale in Via G. del Pian dei Carpini, 1 - 50141 Firenze - codice fiscale e partita IVA 05481180486 rappresentata dal dott. Gianmatteo Laterza nato a Bari il 26.09.1956, Amministratore Unico e legale rappresentante;

Con il predetto atto viene altresì conferito all'operatore economico **Adiramef srl** mandato con rappresentanza, anche per la stipula del presente atto per l'aggiudicazione in raggruppamento temporaneo d'impresa dei lotti 4 e 5 per un periodo quinquennale del "*Servizio*

integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali” per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Fornitore”.

PREMESSO CHE

- la SUA ha indetto con decreto del Direttore Generale n. 9564 del 04.09.2018, una gara d'appalto mediante procedura aperta, con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo quinquennale, l'affidamento di un “Servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali” per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, approvando contestualmente Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati ed il cui prezzo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 114.990.644,45 oltre IVA.
- con decreto del Direttore Generale n. 10559 del 19.10.2021 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato definitivamente, per i lotti 4 e 5, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Adiramef srl (Mandataria)/Poliedra Ingegneria Clinica srl (Mandante)/S.O.F. spa (Mandante), per l'importo complessivo di € 9.823.096,62 IVA, esclusa, oltre € 71.246,77 per il lotto 4 ed € 55.135,56 per il lotto 5 per oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

- Il Fornitore si obbliga a prestare quanto oggetto della presente Convenzione fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, al prezzo offerto, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti.
- La SUA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore, per un periodo quinquennale, per l'affidamento del "Servizio integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali" per le Aziende Sanitarie della Regione Calabria mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.E.E. in data 11.09.2018 e sulla G.U.R.I. in data 19.09.2018.
- Il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio da effettuare e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta.
- Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione.
- La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la SUA nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali del servizio che verrà concluso dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di

Fornitura per i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

- il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:

Articolo 1 – DEFINIZIONI

- a. **Convenzione:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla SUA, anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
- b. **Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i:** le AA.SS.PP. e le AA.OO., della Regione Calabria che, sulla base della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, emettere Atto di Adesione (ovvero Ordinativo principale di Fornitura). basati sulla presente Convenzione;
- c. **Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della

procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nella stessa previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell'emissione da parte delle stesse dei singoli atti di adesione;

- d. **Capitolato Tecnico:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l'emissione degli atti di adesione;
- e. **Atto di adesione (ovvero Ordinativo principale di Fornitura)** è la manifestazione che l'Amministrazione Contraente esercita la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto delle Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, impegnando il fornitore all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- f. **Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione dell'Atto di Adesione (ovvero Ordinativo principale di Fornitura). A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione della presente Convenzione, assolvendo il compito di rappresentante l'Amministrazione nei confronti del Fornitore.

Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione ancorché non materialmente allegati il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica del Fornitore l'Offerta economica del Fornitore.

La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

- dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto dall'atto di adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta

Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SUA e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati.

Articolo 3 - OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione.

La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l'emissione degli Atti di Adesione (ovvero Ordinativo principale di Fornitura), basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell'affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico.

In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per i lotti territoriali oggetto dell'affidamento e nei limiti dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto pari a:

LOTTO	CIG	VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO
4	7598508729	€ 5.599.283,62
5	7598514C1B	€ 4.350.195,33

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € **9.949.478,95** al netto dell'IVA, di cui € 126.382,33 per oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione, ha una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Calabria potranno emettere l'Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della SUA della Regione Calabria, di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.

A seguito dell'emissione degli Atti di Adesione (ovvero Ordinativo principale di Fornitura), il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione.

Ciascun Atto di Adesione (ovvero Ordinativo principale di Fornitura) avrà la stessa scadenza della Convenzione

Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Atto/i di Adesione basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli atti di Adesione, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell'Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della SUA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Atto/i di Adesione secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla SUA, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla SUA, per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente alla SUA ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Atto/i di Adesione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla SUA ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la SUA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/oda terzi.

Il Fornitore si obbliga a:

- a) dare immediata comunicazione alla SUA ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;
- b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Atto/i di Adesione di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.

In particolare acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o degli Atti di Adesione, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, alla SUA ed all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle lavorazioni, servizio o fornitura affidati.

Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a la SUA per la stipula della presente Convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla SUA ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla SUA con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla SUA le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la SUA provvederà all'applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla SUA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Atti di Adesione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la SUA si riserva di risolvere la Convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a

carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla SUA per gli adempimenti di cui al comma successivo.

La SUA, ove in relazione al singolo Atto di Adesione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente Convenzione.

La SUA potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere alla SUA con periodicità semestrale i dati ai fini reportistica che verranno successivamente richiesti dalla SUA stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, la SUA, durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l'emissione degli atti di adesione, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso i rispettivi laboratori.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

Articolo 8 – PENALI

Le penali sono definite al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, dalla SUA, che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali

di propria competenza secondo quanto previsto dall'art. 12 del capitolato Tecnico.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione (o alla SUA), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione (o alla SUA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o alla SUA), a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore della SUA a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Nell'ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nell'ambito dei singoli Atti di Adesione, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale dei lotti aggiudicati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 – CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad € 397.980,00, mediante polizza fidejussoria n. B.2022.1146690 emessa in Roma il 07.02.2022 da Accelerant Insurance Europe SA/NV.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 del Disciplinare di Gara ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Disciplinare di Gara.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Atto/i di Adesione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione

delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SUA, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Articolo 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O ATTO/I DI ADESIONE

1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, la SUA, relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Atto/i di Adesione, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:

- a) l'Atto/i di Adesione /Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere alla SUA di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Atto/i di Adesione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. Si conviene altresì che la SUA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
- b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SUA;

- c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 8 della presente Convenzione;
- d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli "Riservatezza", "Divieto di cessione del contratto", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse", "Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità", del presente atto;
- e) qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

4. La SUA, in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Atto/i di Adesione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Atti di Adesione, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Atto/i di Adesione al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare:

- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- b) quando il Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

- c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può

essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Inoltre l'Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica.

L'Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all'articolo 8 della presente Convenzione. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo atto di Adesione alla Convenzione, la SUA si

riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto l'Atto di Adesione.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o degli Atti di Adesione, la SUA e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Atto di Adesione risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o della SUA al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 11 – RECESSO

La SUA ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.
- in caso di incorporazione, acquisizione, fusione del Fornitore senza alcuna comunicazione in tempi debiti (almeno 90 gg prima dell'efficacia degli atti) per tutti gli accertamenti del caso dell'Amministrazione contraente.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Atto/i di Adesione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

La SUA e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Atto di Adesione, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,

calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, la SUA e/o l'amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all'emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016

e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Articolo 13 – RISERVATEZZA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la SUA, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla SUA.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 14 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, all'atto dalla stipula della presente Convenzione, un Referente della Convenzione, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della SUA per l'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Referente della Convenzione il legale rappresentante del Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla SUA.

Ciascun Fornitore ha, inoltre, l'onere di nominare, entro 10 giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti della SUA e di tutte le Amministrazioni Contraenti che hanno aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la SUA e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.

E' ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per le parti della fornitura/servizio indicati dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Articolo 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la SUA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti delle Amministrazioni e/o la SUA, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la SUA sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della SUA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'amministrazione Contraente sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La SUA tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni contraenti ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla SUA da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**Articolo 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -
ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge si indicano i seguenti conti dedicati presso i quali dovranno essere effettuati i pagamenti:

per **Adiramef srl** IBAN IT56W0100503400000000046274 acceso presso Banca Nazionale del Lavoro – Sede centrale di Napoli;

per **Poliedra Ingegneria Clinica srl** IBAN IT83M0503401647000000083891 acceso presso il Banco BPM;

per **S.O.F. s.p.a.:**

- IBAN IT08D0306902910000000000859 acceso presso la Banca Intesa San Paolo ag. Firenze;
- IBAN IT14X0846114000000010686467 acceso presso la Banca Credito Coop Castagneto Carducci;
- IBAN IT89X0846114000000010686475 acceso presso la Banca Credito Coop Castagneto Carducci;
- IBAN IT06J0867338081032000321235 acceso presso la Chianti Banca Credito Cooperativo;
- IBAN IT80K0867338081032000321236 acceso presso la Chianti Banca Credito Cooperativo;

- IBAN IT90H0103037830000004226425 acceso presso la Monte Paschi di Siena ag. Empoli;
- IBAN IT30L0842502800000030834766 acceso presso la Banca Cambiano 1884 spa;
- IBAN IT46L0842502800000031089394 acceso presso la Banca Cambiano 1884 spa – MGO.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che la SUA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è

altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 20 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITA'

Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità approvato con delibera di Giunta Regionale Calabria n. 33 del 30.01.2019 il fornitore accetta espressamente tutte le clausole contenute nello stesso

Articolo 21 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice ed in osservanza all'art 12 bis della L.R. 26/07 così come modificato dalla L.R. 16/02, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 22 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione ed i suoi Allegati Tecnici costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Atti di Adesione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Atti di Adesione (o di parte di essi) da parte della SUA e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Atti di Adesione e sopravvivrà ai detti atti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Atti di Adesione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Si dà atto che il pagamento dell'imposta di bollo sull'originale del contratto viene assolto in modo virtuale.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, si compone, di 39 (trentanove) pagine a video, e le parti contraenti, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente

Per la SUA

Dott. Mario DONATO

Per l'operatore economico

Dott.ssa Francesca RAMAGLIA

La sottoscritta, nella qualità di procuratrice del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola Sociale), Articolo 22 (Clausola finale).

Per l'operatore economico

Dott.ssa Francesca RAMAGLIA